



CITTÀ DI SORSO

COPIA

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 07.08.2014

Oggetto:

Imposta Unica Comunale (IUC): imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Approvazione regolamento comunale - art. 1, c. 682, L.n.147/2013.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di Agosto, alle ore 9.00, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri, risultati presenti all'appello nominale:

	P	A		P	A
MORGHEN GIUSEPPE	X		CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA	X	
PULINO GIOVANNA MARIA	X		ANGELO AGOSTINO SPANU	X	
PERU ANTONELLO		X	VACCA MAURO	X	
BARSI RAFFAELA	X		SPANU MARIA SILVANA	X	
DELOGU AGOSTINO	X		ROGGIO GESUMINO ANTONIO	X	
TILOCCA GIANNI	X		SANNA GIAN PAOLO	X	
SPANU PIERLUIGI	X		RUIU DANIELA	X	
IDINI FABIO	X		ROGGIO ANTONIO MICHELE	X	
			COSSU MICHELE	X	
			TOTALE	P	A
				16	1
Presenti: n. 16 Assenti 1 Consigliere Peru A.					

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Dott. Giuseppe Morghen con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Walter Enzo Marchetiello.

In continuazione di seduta.....

Il Presidente del Consiglio chiama il punto 2 all' O.d.G. ed invita l'Assessore alla relativa illustrazione dell'argomento all'O.d.G.;

ILLUSTRA il Vicesindaco Assessore Affari Generali - Trasparenza Amministrativa - Bilancio – Finanze - Tributi - Programmazione, Rag. Pulino Giovanna Maria.

INTERVENTO del Consigliere Roggio G., che chiede a quale Commissione è stata assegnata il presente argomento;

INTERVENTO del Consigliere Pulino, in risposta, che rammenta che si è discusso ampiamente in Commissione Bilancio;

INTERVENTO del Consigliere, che lamenta che l'argomento non è stato discusso in una commissione competente;

INTERVENTO del Presidente, in risposta sostiene che è il T.U. e la Conferenza dei Capi-Gruppo che assegna alle commissioni la trattazione delle materie da portare in consiglio;

INTERVENTO del Consigliere Cossu, che si dichiara d'accordo con l'intervento del collega Roggio G. e lamenta le vicissitudini delle riunioni della C. Bilancio;

INTERVENTO del Consigliere Roggio M., che sostiene che in Commissione non ha potuto sviscerare compiutamente gli argomenti contenuti nel presente O.d.G.;

INTERVENTO del Consigliere Cattari, in risposta alle obiezioni sollevate che l'argomento discusso in Commissione è stato trattato compiutamente;

INTERVENTO del Consigliere, Roggio M., per Fatto Personale, afferma che è stata la maggioranza che ha disertato alcune riunioni fissate per la Commissione;

INTERVENTO del Consigliere Barsi, che sostiene che le diserzioni delle riunioni sono da imputare a varie cause;

INTERVENTO del Consigliere Sanna, che dichiara di votare contrario, con la motivazione che è "contrario a nuove tasse". Lamenta poi, la non inclusione nella odierna convocazione delle mozioni presentate;

INTERVENTO del Presidente, in risposta che le mozioni erano state presentate il 2 u.s., cioè non più in tempo per il inserimento nell'odierno O.d.G.;

INTERVENTO del Consigliere Sanna, che chiede se è un'interpretazione del Sindaco;

INTERVENTO del Consigliere roggio G., che dichiara che il suo Gruppo è contrario, poiché la Commissione Bilancio poteva essere integrata da quella allo Statuto;

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento di cui al n. 2, dell' Ordine del Giorno in data odierna;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche all'imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

VISTO il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali dell'anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra ;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri: Roggio G., Spanu P.L.,Cossu M., Roggio M., Cattari G., Barsi R., Sanna G.P.;

UDITI tutti gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri, riportati nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e a disposizione di chiunque ne abbia interesse;

ESAURITA la discussione sul punto all'Ordine del Giorno ed esperite le formalità di voto espresse per alzata di mano con il seguente esito

CONSIGLIERI PRESENTI	16	CONSIGLIERI ASSENTI	1	Peru Antonello.
CONSIGLIERI VOTANTI	16	Roggio G., Roggio M., Ruiiu, Cossu M. e Sanna G.P.		
VOTI FAVOREVOLI	11			
VOTI CONTRARI	5			
ASTENUTI	0			

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

Di determinare le aliquote e le tariffe relative alle tre componenti del Tributo, con successive e apposite deliberazioni.

La discussione consiliare viene riportata in sintesi nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Dr. Giuseppe MORGHEN

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MORGHEN
(Il Presidente))

F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO
INTERNET COMUNALE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **11.08.2014** all'Albo Pretorio Comunale On Line al **n. 478** del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it: sezione deliberazioni consiliari.

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO
F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione all'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal **11.08.2014** (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **26.08.2014** poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

Sorso, li **11.08.2014**

F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: Sorso 11.08.2014

Il Segretario Generale

(Dr. Walter Enzo Marchetiello)



CITTÀ DI SORSO

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 35 del
07.08.2014**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Presupposto.....	4
Art. 3 - Soggetto Attivo	4
Art. 4 - Componenti del Tributo.....	4

PARTE II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5 - Oggetto del titolo	6
Art. 6 - Presupposto del tributo	6
Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale	7
Art. 8 - Soggetti passivi	8
Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	9
Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili	10
Art. 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili.....	11
Art. 12 - Aliquote e detrazioni.....	11
Art. 13 - Detrazione per l'abitazione principale.....	12
Art. 14 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale.....	13
Art. 15 - Esenzioni.....	13
Art. 16 - Quota statale del tributo.....	14
Art. 17 - Versamenti	14
Art. 18 - Dichiarazione	15

PARTE III - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 19 - Istituzione del tributo	17
Art. 20 - Gestione e classificazione dei rifiuti	17
Art. 21 - Soggetto attivo	18
Art. 22 - Presupposto.....	18
Art. 23 - Soggetto passivo.....	19
Art. 24 - Definizioni.....	19
Art. 25 - Locali ed aree non soggetti al tributo.....	20
Art. 26 - Determinazione della superficie tassabile.....	21
Art. 27 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali	22
Art. 28 - La determinazione delle tariffe Tari	25
Art. 29 - Istituzioni scolastiche statali.....	25
Art. 30 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	26
Art. 31 - Piano finanziario	26
Art. 32 - Composizione della tariffa.....	27
Art. 33 - Tariffa per le utenze domestiche	28
Art. 34 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	28
Art. 35 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	29
Art. 36 - Classificazione delle utenze non domestiche	30
Art. 37 - Obbligazione tributaria.....	31
Art. 38 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	31

Art. 39 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso	32
Art. 40 - Finanziamento delle riduzioni.....	34
Art. 41 - Agevolazioni.....	35
Art. 42 - Altre agevolazioni	36
Art. 43 - Cumulo di riduzioni	36
Art. 44 - Tributo giornaliero	36
Art. 45 - Tributo provinciale	37
Art. 46 - Riscossione.....	37

PARTE IV - DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 47 - Presupposto e finalità	40
Art. 48 - Soggetti passivi.....	40
Art. 49 - Immobili soggetti al tributo	41
Art. 50 - Periodi di applicazione del tributo	42
Art. 51 - Determinazione della base imponibile.....	42
Art. 52 - Aliquote del tributo.....	42
Art. 53 - Detrazioni	43
Art. 54 - Servizi indivisibili e relativi costi.....	44
Art. 55 - Versamento del tributo.....	44
Art. 56 - Importi minimi.....	45

PARTE V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57 - Dichiarazione IMU/TASI.....	46
art. 58 - Dichiarazione Tari.....	46
Art. 62 - Rimborsi e compensazione	49
Art. 63 - Funzionario responsabile.....	49
Art. 64 - Verifiche ed accertamenti	49
Art. 65 - Sanzioni ed interessi.....	51
Art. 66 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	52
Art. 67 - Riscossione coattiva	53
Art. 68 - Importi minimi.....	53
Art. 69 - Trattamento dei dati personali	53
Art. 70 - Norma di rinvio.....	53
Art. 71 - Entrata in vigore e norme finali.....	53

Allegato A) Categorie di utenze non domestiche

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sorso, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 – Soggetto Attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sorso per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- b) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PARTE II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5 - Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Sorso dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sorso. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Sorso in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Art. 6 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento

di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 8 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. Per tutti gli altri terreni, compresi quelli non coltivati e indipendentemente dalla qualifica del possessore, il moltiplicatore è 130. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché

dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
5. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee, a soli fini indicativi, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Se la Giunta ha determinato i valori non si procede ad accertamento qualora il

contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente. In fase di accertamento il Comune valuta l'area edificabile in base al valore venale in comune commercio, non essendo in alcun modo vincolato al valore approvato dalla Giunta per le finalità richiamate.

Art. 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega alla dichiarazione idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Nel caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il contribuente dovrà accompagnare la comunicazione da documentazione fotografica anche in formato digitale.
2. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di cui alla lettera b) del precedente comma 1, compete solamente ai fabbricati oggetto di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione neppure straordinaria, aventi muri perimetrali, solai o tetti o sottotetti gravemente lesionati, con rischio potenziale rischio di crollo totale o parziale oppure oggetto di ordinanza di sgombero o di demolizione o ripristino.

Art. 12 - Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine

previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 13 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Art 14 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il cittadino italiano sia iscritto all'Aire del Comune di Sorso.
3. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, nel termine ordinario di legge, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva delle circostanze che danno diritto alla sua fruizione.

Art. 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 54, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n.124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione

della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 16 - Quota statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 17 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 18 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

PARTE III

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 19 - Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri che seguono.
2. Il predetto prelievo è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del citato decreto sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Art. 21 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 22 - Presupposto

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti come individuati dall'art. 20 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 23 - Soggetto passivo

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. I soggetti passivi che posseggono, detengono od occupano i locali e le aree, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.
4. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 24 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Sono soggetti alla tassa sui rifiuti tutti i locali come sopra definiti, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 25 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti in quanto inagibili o inabitabili. In occasione della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 58, la situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere portata ad evidenza con le modalità indicate dall'art. 11, lett. b). Con riferimento alle aree scoperte operative sono escluse quelle impraticabili intercluse da stabile recinzione.

Non sono altresì soggetti al tributo:

- a) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, come ad esempio il campo da calcio o la vasca della piscina. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- b) fabbricati in corso di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali i vani ascensore, le centrali termiche, le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos interclusi all'accesso umano e simili;
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli. Restano comunque soggette le aree destinate a depositi anche temporanei e ad esposizione;
- e) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate e utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- f) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano destinate o utilizzate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, parcheggi, stenditoi e altri luoghi di utilizzo comune tra i condomini;
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 26 - Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo III° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto e a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 27.

**Art. 27 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani –
riduzioni superficiali**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa sui rifiuti:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque

soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Nr.	Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
1	Macellerie	40
2	Autocarrozzerie	40
3	Autofficine per riparazione veicoli	40
4	Gommisti	30
5	Falegnamerie	20
6	Ambulatori medici privati	20

4. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione

sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

- c) La domanda di riduzione deve essere presentata a pena di decadenza, **entro il 30 giugno** dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione e deve necessariamente essere indicato il nominativo della Ditta che nell'anno precedente ha effettuato il trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa.
 - d) Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.
 - e) Qualora il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, verrà applicata una riduzione del 20 %.
5. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i L. 147/2013.
6. In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini

funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza.

7. Nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
8. Nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 4 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 3.

Art. 28 - La determinazione delle tariffe Tari

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 30 del presente regolamento.
3. Le tariffe della tassa sui rifiuti sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 29. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 29 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 30 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ad essi assimilati.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n.158.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata per intero nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 31 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, secondo i criteri e le modalità indicate dal DPR 27 aprile 1999, n.158.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo, ed in particolare tutti costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
4. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'autorità competente in materia.

Art. 32 - Composizione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare. L'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei familiari con sei componenti sia i nuclei familiari con più di sei componenti. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro. Tali utenze a loro volta sono suddivise in trenta categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;

b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Art. 33 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

Art. 34 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case

di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza, che dovrà essere indicato dall'utente nella dichiarazione o, in mancanza, quello di 2 unità, con possibilità di prova contraria per il contribuente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.
5. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è incrementato di 2 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 46, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Non si procede ai conguagli nel caso di importi inferiori a 12 euro.

Art. 35 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale

produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

Art. 36 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata dall'ufficio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 37 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 58.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 58, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 38 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze ubicate in zone in viene effettuato il servizio di raccolta e poste a ad una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 2.500 metri dall'isola ecologica. In deroga a quanto eventualmente previsto da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forma di raccolta porta a porta o domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite. La riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

Art. 39 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. Come previsto dall'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Per le utenze domestiche la tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) 20 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) 30 % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) 30 % per fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati quale abitazione da colui che esercita l'attività agricola.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano a richiesta dell'interessato e con decorrenza dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza

della dichiarazione. Per il primo anno di applicazione del tributo la riduzione decorre dal medesimo anno ove richiesta e applicata in regime TARSU, nel caso vi sia corrispondenza tra riduzioni.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizione per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa in proporzione all'incremento della percentuale di raccolta differenziata tra il penultimo e l'ultimo anno antecedenti rispetto a quello di riferimento, con un massimo comunque del 10%. Per il primo anno dell'applicazione del tributo si prenderà come riferimento l'incremento percentuale della raccolta differenziata dal 2012 al 2013.
4. Per le utenze non domestiche la tariffa del tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, viene ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che:
 - l'utilizzo non superiori 180 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione tariffaria sopra indicata si applica a richiesta dell'interessato e con decorrenza dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Per il primo anno di applicazione del tributo la riduzione decorre dal medesimo anno ove richiesta e applicata precedentemente in regime TARSU.

5. Per le utenze non domestiche è prevista l'applicazione di una riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità di rifiuto speciale assimilato all'urbano che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente, mediante presentazione di specifica attestazione rilasciata

dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero o del centro comunale di raccolta. Il produttore del rifiuto può avviare al riciclo: a) non avvalendosi del servizio comunale, attraverso una società esterna autorizzata alle operazioni di recupero di cui all'allegato c parte IV del D.P.R. 15272006; b) può conferire direttamente con propri mezzi, i rifiuti opportunamente differenziati nel rispetto di quanto disciplinato nel regolamento di gestione del servizio di ritiro dei rifiuti urbani, presso l'ecocentro comunale. La riduzione fruibile della parte variabile della tariffa sarà una percentuale data dal rapporto tra la quantità totale documentata di rifiuti assimilati all'urbano avviati al riciclo nell'anno precedente e la quantità di rifiuti assimilato all'urbano potenzialmente producibili dall'attività, sulla base del relativo coefficiente kd di cui al D.P.R. 158/1992, secondo la seguente formula:

$\% \text{ di riduzione} = \text{T.R.A.R.} \cdot (t-1) / (\text{coefficiente Kd} \cdot \text{mq})$
--

dove:

T.R.A.R. = totale rifiuti avviati al riciclo dall'azienda nel corso dell'anno precedente

Kd = è il coefficiente potenziale di produzione di rifiuto riferito alla parte variabile della tariffa.

La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente, entro il 30 settembre dell'anno tributario di riferimento, corredata della documentazione probante relativa all'anno precedente e dell'attestazione della Ditta autorizzata alle operazioni di recupero di cui all'allegato C parte IV del Dpr. 152/2006, che ha effettuato il ritiro ed il recupero dei rifiuti con l'indicazione della quantità totale espressa in kg di rifiuti avviati al recupero distinta per codice CER;

La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione relativa all'annualità precedente: a) copia dell'apposita documentazione rilasciata dal soggetto gestore del centro comunale di raccolta, comprovante l'effettivo conferimento presso tale struttura a supporto dell'avvio al riciclo; b) copia dell'apposita documentazione rilasciata dalla ditta incaricata dal produttore dei rifiuti, comprovante la quantità di rifiuti prodotti ed avviati al riciclo. Le richieste pervenute prive della documentazione richiesta, verranno diniegate d'ufficio.

Art. 40 - Finanziamento delle riduzioni

1. Il costo delle riduzioni previste nei commi 2, 3 e 4 inserito nel piano finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 7/12/2013, n. 147.

Art. 41 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali o aree scoperte occupati o detenuti da associazioni, comitati, fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di promozione sociale, volontariato, sportive, culturali, ricreative, catechesi, educazione religiosa: riduzione del 40% dell'intera tariffa. La riduzione non compete in ogni caso ai partiti ed ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutte le associazioni od altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, ai circoli privati ed alle associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa dietro specifica domanda dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.
3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La medesima cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale può essere prevista annualmente la riduzione della tariffa del tributo relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, in favore dei soggetti passivi persone fisiche aventi un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ai limiti appositamente fissati.
5. La riduzione di cui al precedente comma 5, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, è concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, correlata dall'attestazione ISEE in corso di validità, entro il termine appositamente fissato, a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della riduzione richiesta

dai soggetti interessati superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo. Il provvedimento della Giunta comunale stabilisce l'importo massimo del valore ISEE previsto per la fruizione della riduzione di cui al precedente comma precedente, anche creando diversi scaglioni, il limite massimo di spesa complessiva, la percentuale di riduzione del tributo, anche eventualmente differenziata per scaglioni di ISEE, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.

Art. 42 - Altre agevolazioni

1. Ulteriori forme di agevolazioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.
2. Tutte le agevolazioni diverse da quelle indicate nell'art. 39 sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 43 - Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli.

Art. 44 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta

municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni previste dai precedenti articoli ad eccezione di quelle previste in favore delle utenze domestiche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 45 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. L'Amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, più relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

Art. 46 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o altre forme ammesse dalla legge.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o

mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi scadenze 16 luglio e 16 settembre dello stesso anno e 16 gennaio dell'anno successivo o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Per il primo anno di applicazione del tributo le scadenze saranno indicate nella delibera del Consiglio comunale con la quale saranno approvate le tariffe. Le rate e le scadenze potranno essere diversificate anche in relazione alla tipologia di utenza: domestica e non domestica. Anche per gli anni successivi al primo le scadenze ed il numero delle rate potranno essere modificate con delibera del Consiglio comunale.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvede all'invio di appositi avvisi di pagamento all'inizio dell'anno successivo. In tale caso il tributo può essere versato in tre rate con scadenze indicate nell'avviso medesimo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo giornaliero di cui al precedente articolo 44 del presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d'imposta.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge

27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

PARTE IV

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 47 - Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 54 del presente regolamento.

Art. 48 - Soggetti passivi

1. Il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 47. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento del tributo comunale per i servizi indivisibili nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo comunale per i servizi indivisibili dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 49 - Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

Art. 50 - Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 51 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ivi inclusi gli abbattimenti della stessa previsti dall'art. 13, comma 3, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 42/2001 ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per quest'ultimi l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili il contribuente può fare riferimento ai valori aventi scopo meramente indicativo deliberati annualmente ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 52 - Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili e dell'imposta municipale propria per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le aliquote del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 53 - Detrazioni

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 52, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, come definite nel precedente art. 49, fino a concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità di prevedere altresì l'incremento della predetta maggiorazione anche tenendo conto o del valore degli immobili e/o delle condizioni socio-economiche della famiglia;

- per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria dalla regolamentazione comunale.
2. La detrazione può altresì essere differenziata per categorie di contribuenti, determinate dalla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.

Art. 54 - Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - Missione 1 -Programma 0107 -Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile
 - Missione 3 -Programma 0301 -Polizia locale e amministrativa
 - Missione 5 -Programma 0501 -Valorizzazione dei beni di interesse storico
 - Programma 0502 -Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale
 - Missione 8 -Programma 0801 -Urbanistica e assetto del territorio
 - Missione 9 -Programma 0901 -Difesa del suolo
 - Programma 0902 -Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 - Missione 11 -Programma 1101 -Sistema di protezione civile
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le suddette voci di costo.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

Art. 55 - Versamento del tributo

1. I soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo in autoliquidazione tenuto conto della decorrenza e della cessazione dell'obbligazione tributaria, secondo le modalità ed entro le scadenze indicate nel successivo comma. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.
2. Il tributo comunale per i servizi indivisibili è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, per l'imposta municipale propria. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1,

della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 56 - Importi minimi

1. Il tributo non è dovuto dal soggetto passivo qualora l'importo annuale, riferito a tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore a 12 euro.

PARTE V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57 Dichiarazione IMU/TASI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

art. 58 - Dichiarazione Tari

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esenzioni, agevolazioni, riduzioni o dell'esclusione di superfici.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 57. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con

raccomandata a/r inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) del dichiarante, il numero degli occupanti e le generalità di eventuali soggetti occupanti non residenti;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) e il numero ed i dati anagrafici dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree; la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;

- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

Utenze non domestiche:

- I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione della tassa sui rifiuti, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite

richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/07/2000, n. 212.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito

Art. 62 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito ma solo con le somme dovute per il medesimo tributo componente l'imposta unica comunale a cui si riferisce il credito.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 63 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 64 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la

corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti l'imposta unica comunale o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

Art. 65 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 65,

comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 66 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea difficoltà economica, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento per importi inferiori a 600,00 fino ad un massimo di dodici rate mensili; per importi superiori a 600,00 fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero, in quest'ultimo caso, la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili. Nel determinare l'importo da rateizzare si devono tenere in considerazione tutti gli avvisi di accertamento notificati al contribuente, ancorché riferiti a diverse annualità, ed eventualmente ad altri soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 6.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. Nel determinare il numero di rate da applicare si dovrà tenere in considerazione la condizione economica del contribuente.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Per le rateizzazioni superiori a 12 mesi, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 67 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 65, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 27/12/2006, n.296.

Art. 68 - Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 69 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 70 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 71 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui servizi TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme

legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Con decorrenza dal 01 gennaio 2014 il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 29/05/2012 è sostituito dalle disposizioni del presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme nello stesso contenute relativamente ai periodi d'imposta fino al 2013.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club